SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente ACHILLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani trattenuti in Iraq e in Kuwait» **(2562)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3
AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2
BONALUMI *(DC), relatore alla Commissione* 2
FIORET *(DC)* 2

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani trattenuti in Iraq e in Kuwait» (2562)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani trattenuti in Iraq e in Kuwait».

Prego il senatore Bonalumi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BONALUMI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come i colleghi sanno, questo provvedimento è il secondo adottato a favore dei nostri concittadini trattenuti in Iraq e in Kuwait.

Già in occasione della relazione da me svolta sul primo provvedimento ho avuto modo di sottolineare la necessità di una normativa per la tutela dei lavoratori italiani all'estero al seguito delle imprese. Mi richiamo pertanto allo spirito di quella relazione.

Per il resto questo provvedimento fa seguito alla richiesta avanzata dalla comunità italiana residente a Bagdad di adottare provvedimenti legislativi atti a tutelare giuridicamente i connazionali, che si trovano bloccati in Iraq e in Kuwait, di fronte alla scadenza di termini sostanziali e processuali relativi a obbligi contrattuali, fiscali e finanziari cui sono soggetti in Italia (in particolar modo mutui e prestiti).

Non ho nulla da aggiungere a quanto specificato nella relazione governativa e nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge oggi al nostro esame e invito tutti i colleghi ad approvarlo con sollecitudine.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bonalumi per la sua chiara e concisa relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nell'associarmi a quanto sottolineato dal relatore invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

FIORET. Colgo l'occasione della presenza del Sottosegretario per gli affari esteri per invitare il Governo a predisporre con urgenza un provvedimento analogo a quello che oggi ci apprestiamo a votare per i concittadini rimpatriati da Mogadiscio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait, individuati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono sospesi tutti i termini collegati agli adempimenti stabiliti a loro carico da leggi tributarie, ivi compresi quelli relativi ai tributi locali, nonchè da leggi in materia di previdenza e assistenza sociale.

2. La sospensione opera per i termini la cui scadenza è compresa tra il 2 agosto 1990 e il sessantesimo giorno successivo a quello del rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Il recupero dei tributi e dei contributi non versati per effetto della sospensione avverrà, senza la corresponsione di soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, nei termini e con le modalità da stabilirsi rispettivamente con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. I termini per i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, sospesi ai sensi del comma 1, sono prorogati sino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 11 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 2.

1. A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 sono sospesi, per il periodo indicato dal comma 2 dello stesso articolo, i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, nonchè i termini prefissati per l'adempimento di obbligazioni contrattuali e delle rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere, purchè stipulati prima del 2 agosto 1990.

2. In favore degli stessi soggetti è altresì disposta la sospensione per il periodo 2 agosto 1990–31 marzo 1991, del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

3. Per il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono porsi a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati nelle rate scadute.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno in appendice al bollettino dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, beneficiari della sospensione dei termini di cui al comma 2, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA